



altre persone non meglio identificate, stupefacente confezionato in bolas da 0.5 grammi l'una a CHF 100.-; 1.2 di cui 48.8 grammi netti di cocaina (con grado di purezza compreso tra l'82.1% e l'86.2%) da lui depositati, nel corso del mese di giugno 2016, presso \_\_\_\_\_ affinché quest'ultimo li custodisse nella cassaforte da lui detenuta presso l'abitazione di \_\_\_\_\_, stupefacente destinato a essere alienato a terze persone; 1.3 di cui 5 grammi di cocaina, da lui procurati gratuitamente, per il tramite di \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_; fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate; reato previsto: art. 19 cpv. 2 lett. a in rel. con il cpv. 1 lett. b, c LStup; 2. infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo aprile 2016 – 27 giugno 2016, a \_\_\_\_\_, procurato in altro modo a \_\_\_\_\_ 1 grammo di marijuana, offrendoglielo; fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate; reato previsto: art. 19 cpv. 1 lett. c LStup; 3. riciclaggio di denaro per avere, nel periodo aprile 2016 - 27 giugno 2016, a \_\_\_\_\_, ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali sapendo che provenivano da un crimine, ossia dallo spaccio di cocaina da lui posto in atto, nel medesimo periodo di tempo, con \_\_\_\_\_, e meglio, consegnando a \_\_\_\_\_, in più occasioni, un importo di denaro compreso tra complessivi CHF 30'800.- e CHF 44'000.-, affinché quest'ultimo lo custodisse all'interno della cassaforte da lui detenuta presso l'abitazione di \_\_\_\_\_, denaro che, in un secondo tempo, chiedeva ad \_\_\_\_\_ di ritornargli, e che poi provvedeva a consegnare ai suoi fornitori di sostanze stupefacenti, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali; fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate; reato previsto: art. 305bis cifra 1 CP; 4. ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (aiuto all'entrata, al soggiorno e all'attività lucrativa senza autorizzazione) per avere, nel periodo aprile 2016 – 12 luglio 2016, a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, facilitato l'entrata e il soggiorno illegale in Svizzera dei cittadini \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, conducendoli da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, segnatamente presso l'abitazione di \_\_\_\_\_, nonostante fossero privi del necessario visto d'entrata; fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate; reato previsto: art. 116 cpv. 1 lett. a LStr; 5. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2015 – 12 luglio 2016, a \_\_\_\_\_ e in altre non meglio precisate località del Cantone Ticino, intenzionalmente consumato 40 grammi di cocaina; fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate; reato previsto: art. 19a cifra 1 LStup; Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico; - l'imputato IM 1, assistito dal suo difensore d'ufficio, avv. DUF 1. Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:05 alle ore 16:15. Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM 1 ha ceduto nuovamente al richiamo dei soldi facili, si è prestato a sostenere lo spaccio di stupefacenti da parte di cittadini tunisini, ha ammesso di aver spacciato cocaina con essi. Nel corso dell'inchiesta egli ha fornito i nominativi di alcuni dei suoi acquirenti, collaborando attivamente anche a fronte di alcune dichiarazioni divergenti di questi. IM 1 si era comunque limitato inizialmente a menzionare l'esistenza di un cittadino tunisino (\_\_\_\_\_), poi identificato grazie alle dichiarazioni di alcuni acquirenti. Egli ha comunque poi confermato l'identità del correo. Ripercorre i fatti così come descritti nell'AA e nel verbale finale, ammessi dall'imputato. Egli è infine risultato anche consumatore di cocaina. Il diritto è chiaro, si tratta di infrazione aggravata alla LStup, infrazione semplice LStup, riciclaggio di denaro, infrazione alla LF sugli stranieri e contravvenzione alla LStup. Per la commisurazione della pena, egli è recidivo specifico. Vi

è una pena di 13 mesi precedentemente sospesa condizionalmente, di cui chiede la revoca non essendo stato capace, l'imputato, di dare una svolta alla sua vita, avendo commesso dei reati nel corso del periodo di prova. La prognosi è sfavorevole, egli non ha un lavoro e potrebbe tranquillamente tornare a spacciare, com'è già successo. La PP chiede una pena detentiva di 2 anni e 9 mesi da espiare, la condanna al pagamento di una multa di fr. 200.- per la contravvenzione, e la revoca della sospensione condizionale della precedente pena; - l'avv. DUF 1, difensore dell'imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: descrive le difficoltà professionali vissute da IM 1, le frequentazioni poco raccomandabili e la difficoltà a mantenersi che lo fanno deragliare anche dopo la condanna del 2014. IM 1 comincia a sua volta a consumare cocaina e quando gli propongono di partecipare attivamente all'attività di spaccio, la droga e la prostrazione hanno già scelto per lui. I fatti sono stati largamente ammessi e chiariti grazie all'ampia collaborazione di IM 1. Con riferimento al pt. 1 dell'AA, la difesa sottolinea che quasi metà della sostanza alienata è finita nelle mani di un unico consumatore. Si trattava di consumatori abituali e non di consumatori nati grazie alla vendita da parte di IM 1. Nel traffico egli era un subalterno, un confezionatore e postino. A gestire il traffico era \_\_\_\_\_. Chiede che il suo ruolo subordinato venga tenuto in considerazione nella determinazione della pena. Chiede che questa non sia superiore a 24 mesi di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Con riferimento al reato di riciclaggio, la difesa chiede il proscioglimento, tenuto conto dell'unità delle azioni con cui sono state realizzate le fattispecie indicate nell'AA. Gli atti per vanificare il ritrovamento del ricavato dello spaccio non erano certo complesse operazioni finanziarie. Si sono limitati a custodire il provento della vendita in una cassaforte acquistata al supermercato, per poi reinvestirlo nel traffico. La PP non ha accertato se l'imputato ed i correi abbiano in qualche modo utilizzato, trasferito e nascosto quanto ricavato dalla realizzazione del reato principale per scopi diversi dall'acquisto di nuovo stupefacente. Essi hanno posto in atto solo atti propedeutici alla ripetizione del medesimo reato. Non hanno nemmeno cambiato il taglio delle banconote. Il reato di riciclaggio, qualora fosse ritenuto consumato, si è palesato nella forma più lieve, cita la DTF 122 IV 211 pag. 218 a tal proposito. Con riferimento ai pt. 2 e 5 AA, chiede che, alla luce del capo d'imputazione principale, la Corte prescinda per il pt. 5 in applicazione della cfr. 2 dell'art. 19a LStup, da ogni pena. Per l'infrazione semplice alla LStup, si allinea con la richiesta di pena della PP. Sul pt 4 AA, la difesa rileva che i correi non avrebbero di certo avuto bisogno di IM 1 per entrare in Svizzera. La gravità di tale imputazione va dunque ridimensionata. Alla luce della presumibile durezza della pena detentiva che sarà inflitta per il reato principale, chiede che i concorsi abbiano una minima influenza. La probabile revoca della sospensione della precedente pena detentiva, cumulata alla nuova pena detentiva, saranno sufficienti a riparare la colpa di cui egli si è macchiato. Egli ha agito per disperazione, viveva degli spicci che i responsabili dello spaccio gli passavano, buste della spesa, qualche grammo di cocaina o ricariche per il cellulare. Finché ha potuto lavorare non ha commesso reati, solo quando i morsi della fame sono diventati insostenibili, ha ripreso a delinquere. Il suo vissuto va considerato: egli è stato per quasi 50 anni incensurato. La difesa chiede l'attenuante del sincero pentimento, da lui palesato sin dal primo verbale di Polizia, dove ha reso integrale confessione e ha cooperato attivamente all'accertamento dei fatti. Giusta l'art. 48 CP chiede che la Corte consideri che ha agito sotto l'influsso di un grave stato di angustia derivante dalla sua disastrosa situazione finanziaria. Con riferimento alla sospensione quantomeno parziale della pena, la difesa conosce l'impatto rilevante del precedente specifico sulla prognosi. Chiede comunque alla Corte di tenere in conto il fatto

che IM 1 ha ringraziato i poliziotti che hanno proceduto al suo arresto e non ci ricascherà. Questa nuova condanna che implicherà la revoca della precedente sospensione, gli farà pagare caro il suo agire. La difesa chiede di considerare una prognosi favorevole valutando una sospensione parziale della pena detentiva. Cita l'art. 46 CP, per cui la revoca non è la sola possibilità. Il giudice può ammonire o prorogare il periodo di prova. La revoca deve essere l'ultima ratio e avviene solo se vi è da attendersi che egli commetterà nuovi reati. In ragione di tutto quanto sopra, la difesa chiede che egli venga condannato ad una pena detentiva non eccedente i 24 mesi, dedotti quelli già espiati. Chiede che egli venga prosciolto dal riciclaggio.

Considerato, in fatto ed in diritto 1. Curriculum vitae e precedenti penali Nel primo interrogatorio davanti alla PP in data 12.06.2016, l'imputato riferisce in merito alla sua situazione personale: " Sono nato e cresciuto a \_\_\_\_\_ ...omissis... ". Nell'interrogatorio finale di data 23.06.2016, IM 1 precisa quanto precedentemente dichiarato riconoscendo un debito non meglio quantificato nei confronti di tale \_\_\_\_\_, dal quale aveva ricevuto del denaro senza averlo interamente restituito, debito risalente al 2005. Nel corso dell'interrogatorio reso in aula, l'imputato, in merito al suo legame sentimentale, precisa: " l'intenzione era quella di sposarci, ma poi la cosa non è andata in porto. La sento ancora ogni due/tre settimane per telefono, sa che mi trovo in carcere. Una volta scarcerato è mia intenzione raggiungerla in \_\_\_\_\_ e sposarla. Lei mi sta aspettando per questo. Io aprirò là un'attività per mantenerci, so che non è facile ma mi impegnerò e troverò i giusti contatti". Con riferimento ai precedenti penali, dal casellario giudiziale risulta che IM 1 è stato condannato una prima volta il 04.06.2009 (decreto d'accusa Ministero Pubblico) alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere a 80.- CHF, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di CHF 500, per il reato di falsità in documenti. Il 25.09.2014 l'imputato ha subito una seconda condanna con sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano alla pena detentiva di 13 mesi, pena condizionalmente sospesa per un periodo di 3 anni, per i reati di cui all'art. 19 cpv. 2 della LF sugli stupefacenti e per incitazione all'entrata, alla permanenza e al soggiorno illegale. L'imputato ha pertanto dei precedenti specifici sia con riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti, sia con riferimento alla violazione della LF sugli stranieri. In merito a tali precedenti penali, IM 1, interrogato il 12.06.2016, ha dichiarato: " Riguardo ai miei precedenti penali, in Svizzera nel 2009 sono stato arrestato per fatti analoghi a quelli che mi sono stati contestati oggi, si trattava di vendita di cocaina. La verbalizzante mi fa prendere atto dei miei precedenti che risultano dal casellario giudiziale, al riguardo affermo che non ricordavo del decreto d'accusa del 2009 e inoltre per quanto riguarda l'infrazione alla LF sugli stranieri, la stessa è da ricondursi all'ospitalità da me data alla mia compagna \_\_\_\_\_, ricordo che le era scaduto il visto d'entrata". Dal casellario giudiziale italiano risultano poi una serie di condanne per l'emissione di assegni bancari a vuoto in concorso con terze persone.

2. Avvio delle indagini e circostanze dell'arresto L'indagine che ha condotto all'arresto di IM 1 ha preso avvio il 26.06.2016 con l'arresto del cittadino tunisino \_\_\_\_\_, al quale, al momento del fermo, sono stati sequestrati 55 grammi lordi di cocaina e oltre 4.000 Euro. Nel corso dell'inchiesta condotta nei suoi confronti, lo stesso affermava che la cocaina sequestrata era da lui custodita per conto di un'altra persona, tale " \_\_\_\_\_", identificato successivamente proprio in IM 1. Secondo il racconto di \_\_\_\_\_, era IM 1 che vendeva al dettaglio la cocaina mentre il tunisino si occupava soltanto del deposito e della custodia della sostanza. Nel corso dell'inchiesta emergeva poi il coinvolgimento di una pluralità di persone oltre a IM 1 e \_\_\_\_\_ che, in diversa misura, presero parte al traffico di sostanze stupefacenti che stava via via emergendo dalle

indagini, come \_\_\_\_\_, il sedicente \_\_\_\_\_, sprovvisto dei documenti d'identità, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, oltre ad altre persone ancora non identificate. In considerazione di quanto sino a quel momento accertato, la PP in data 11.07.2016 emetteva un mandato di cattura nei confronti di IM 1, il quale fu arrestato il giorno successivo all'interno dell'appartamento ove abitava \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Fu lo stesso IM 1 ad aprire la porta agli agenti che, oltre a lui, nell'appartamento trovarono anche il sedicente \_\_\_\_\_, da poco giunto in Ticino per sostituire \_\_\_\_\_. Nel corso della perquisizione che ne seguiva, furono sequestrati 1.1 grammi di cocaina e 1'840.- CHF, trovati nella camera occupata da \_\_\_\_\_. Entrambi i soggetti sono quindi stati fermati e condotti negli uffici di Polizia al fine di essere interrogati. Come si evince dal rapporto di arresto provvisorio, IM 1, a fronte delle dichiarazioni di \_\_\_\_\_ che lo coinvolgevano nel traffico di droga, in un primo momento si limitò a prenderne atto, respingendo tutte le accuse e affermando di trovarsi ospite presso l'appartamento di \_\_\_\_\_ da qualche giorno assieme al medesimo \_\_\_\_\_, da cui avrebbe ricevuto 1 grammo di cocaina, ma di non averla mai acquistata. Solo nel successivo interrogatorio davanti alla PP rese piena confessione ammettendo le proprie responsabilità. 3. I reati contestati nell'AA Dopo un iniziale atteggiamento di chiusura, l'imputato ha quindi ampiamente ammesso le proprie responsabilità, collaborando attivamente all'accertamento dei fatti. Sin dal primo interrogatorio reso alla PP lo stesso giorno del suo arresto, IM 1 ha ricostruito i fatti così per come si sono verificati, indicando le circostanze di luogo e di tempo in cui è venuto a contatto con i diversi soggetti coinvolti nella vicenda, descrivendo altresì le modalità attraverso cui avveniva lo spaccio. Inizialmente l'imputato, per il timore di subire delle ritorsioni, aveva dichiarato di non voler riferire i nomi di chi gestiva lo spaccio di cocaina tra Svizzera e Italia. Una volta però che la Polizia ha individuato il "capo" dell'organizzazione in \_\_\_\_\_, egli lo ha riconosciuto ammettendone le responsabilità. Oltre al reato principale di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, le indagini hanno permesso di accertare il compimento di una serie di altri reati. Ci torneremo.

3.1. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti Con riferimento al reato di cui al punto 1 dell'AA, è il medesimo imputato che, nel primo interrogatorio reso alla PP, ha permesso di ricostruire quelli che sono stati effettivamente i quantitativi di cocaina venduta per conto dei tunisini, facendo in modo che il procedimento penale inizialmente istaurato nei suoi confronti per il solo titolo di " infrazione alla LF sugli stupefacenti ", fosse poi esteso al più grave reato di " infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti ": " Tornando all'attività di spaccio posso dire che gli acquirenti si presentavano direttamente presso l'abitazione di \_\_\_\_\_, oppure mi contattavano telefonicamente su uno dei telefoni di \_\_\_\_\_ che delle volte mi lasciava. Si tratta di un telefono di vecchia generazione, di colore nero con il retro bianco. Se non erro nello stesso era inserita un'utenza Lycamobile che iniziava con \_\_\_\_\_. Quando si presentava l'acquirente io riferivo ad \_\_\_\_\_ quanto voleva e lui mi consegnava le bolas necessarie, si trattava di confezioni da 0.5 grammi l'una che vendevamo a CHF 80.-/90.-, solo raramente a CHF 100.-. Giornalmente, facendo una media, posso dire che passavano tra le mie mani 6/7 bolas, quindi 3/ 3.5 grammi di cocaina. Il denaro che gli acquirenti mi consegnavano lo davo subito ad \_\_\_\_\_. ADR che per questa mia attività \_\_\_\_\_ mi comprava le ricariche del telefono, mi pagava vitto e alloggio presso \_\_\_\_\_, e meglio mi consegnava i soldi per fare la spesa e consegnava per l'alloggio a \_\_\_\_\_ della cocaina destinata al consumo personale di quest'ultimo. Penso che giornalmente \_\_\_\_\_ ricevesse da \_\_\_\_\_ 0.2/0.3 grammi di cocaina, medesimo quantitativo che \_\_\_\_\_ consegnava anche a me per il mio consumo

personale. ADR che \_\_\_\_\_ non aveva un coinvolgimento diretto nell'attività di spaccio ma tollerava comunque che la stessa avvenisse a casa sua in cambio di cocaina a lui destinata. ADR che l'attività di spaccio è andata avanti sino all'arresto di \_\_\_\_\_. La verbalizzante mi fa prendere atto che stante le mie dichiarazioni rese poc' anzi sarei giunto con \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ all'incirca alla fine di aprile 2016 e \_\_\_\_\_ è stato arrestato il 27.06.2016, quindi in circa due mesi avrei collaborato attivamente nello spaccio di circa 180 grammi di cocaina. R. ne prendo atto, ritengo che il quantitativo può essere corretto". (VI PP, 12.07.2016, p. 3, AI 20) Proprio a fronte di tali dichiarazioni, che comunque fanno riferimento al solo periodo compreso tra aprile 2016 e il 26 giugno 2016, ovvero al periodo in cui \_\_\_\_\_ giunse a \_\_\_\_\_ con il compito di controllare l'attività di spaccio e fino a quando venne arrestato, la PP comunica immediatamente all'imputato nel corso del medesimo verbale che il procedimento penale sarà esteso al reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: " La verbalizzante mi fa prendere atto che viste le dichiarazioni rese nel corso del presente verbale di interrogatorio, il procedimento penale nei miei confronti viene esteso al reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e infrazione alla LF sugli stranieri in relazione all'aver facilitato i due cittadini tunisini \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ad entrare in Svizzera e soggiornarvi illegalmente, nonché al reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti in relazione ai miei consumi di cocaina. R. ne prendo atto". (VI PP, 12.07.2016, p. 6, AI 20) Successivamente all'arresto di \_\_\_\_\_, l'attività di spaccio non si è affatto interrotta, ma è proseguita con l'arrivo a \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, giunto in Ticino proprio per sostituire \_\_\_\_\_ e continuare con la vendita di cocaina. Al suo arrivo in Svizzera aveva con sé 10 grammi di cocaina: " Si trattava di 10 grammi di stupefacente. La scorsa settimana, se non erro martedì, sono andato a \_\_\_\_\_ a prendere \_\_\_\_\_ e la cocaina, e assieme abbiamo raggiunto \_\_\_\_\_ piazzandoci a casa di \_\_\_\_\_ dove sono ricominciate le vendite. Gli acquirenti erano però pochi, dopo l'arresto di \_\_\_\_\_ il giro è calato. Lo stupefacente trovato in possesso di \_\_\_\_\_ è il rimanente dei 10 grammi presi a \_\_\_\_\_ ai quali vanno tolti anche gli 0.2/0.3 grammi che quotidianamente consegnava al sottoscritto e a \_\_\_\_\_. Ritengo possibile di aver collaborato nella vendita di circa 18 bolas al prezzo di CHF 80.-/100.- l'una". Nel medesimo interrogatorio IM 1 specificava poi nel dettaglio chi erano gli acquirenti e quanto di volta in volta acquistavano: " ADR che tra i nostri acquirenti vi erano \_\_\_\_\_ che sta al \_\_\_\_\_ piano del palazzo dove stavamo noi e acquistava ogni due giorni confezioni da 0.2/0.3 grammi a CHF 50.- l'una, \_\_\_\_\_ di 30 anni che acquistava in media due bolas alla settimana, \_\_\_\_\_ bionda di origini \_\_\_\_\_ che acquistava anche lei in media due bolas alla settimana, \_\_\_\_\_ acquistava 1 bolas o una confezione da 0.2/0.3 grammi una volta alla settimana, \_\_\_\_\_, anche lui acquistava una o due bolas alla settimana, vi erano poi \_\_\_\_\_ di 30 anni, \_\_\_\_\_ di 23/25 anni, \_\_\_\_\_ di 35 anni, \_\_\_\_\_ di 35 anni e tale \_\_\_\_\_, di 45/50 anni, di questi ultimi, dato che sono un po' stanco e confuso non riesco ora a ricordare con che frequenza acquistavano". (VI PP, 12.07.2016, p. 6, AI 20) Con riferimento invece al periodo antecedente all'aprile 2016 (luglio 2015 – marzo 2016), grazie anche alle dichiarazioni di tale \_\_\_\_\_, principale acquirente di IM 1, si è potuto accertare che la cocaina venduta ammonta ad un quantitativo di 352 grammi: " La verbalizzante mi fa prendere atto che \_\_\_\_\_ ha dichiarato il 28.07.2016 di avere acquistato dal sottoscritto nel periodo metà estate 2015 / inizio ottobre 2015 tra i 90 e i 112.5 grammi di cocaina pagandola CHF 180.00 il grammo precisando che capitava di saldare i suoi acquisti, che avvenivano ogni 4/5 giorni, alla fine del mese. Vengo invitato a

prendere posizione. R che in quel periodo gli consegnavo sacchetti da 5 grammi l'uno, non conosco il prezzo di vendita degli stessi. Posso però dire che delle volte passava ogni 4/5 giorni e altre ogni due settimane, facendo una stima ritengo di avergli venduto 70/80 grammi di cocaina in quel periodo. Vorrei aggiungere che lui si riforniva anche da un'altra persona che non conosco, era stato lo stesso \_\_\_\_\_ a dirmelo. La verbalizzante mi fa prendere atto di quanto dichiarato nel medesimo verbale da \_\_\_\_\_ ossia che nel periodo successivo e quindi da novembre a metà gennaio 2016 avrebbe acquistato anche sacchetti da 10 grammi l'uno per complessivi 150 / 187.5 grammi e si sarebbe indebitato proprio in quel periodo . R che è vero che acquistava anche sacchetti da 10 grammi l'uno ma molto più raramente, ha però iniziato ad acquistare con più frequenza, passava in media una volta alla settimana. Potrei dire, sempre facendo una media, che tre volte acquistava un sacchetto da 5 grammi e la quarta uno da 10 grammi, quindi circa 25 grammi al mese". (VI PP, 23.09.2016, p. 4, AI 68) Nell'interrogatorio reso alla Polizia il 02.09.2016, l'imputato ha ricostruito dettagliatamente le diverse cessioni di cocaina riferite proprio al periodo compreso tra luglio 2015 e marzo 2016, oltre alla loro quantificazione: " Mi viene chiesto di chiarire meglio le mie vendite di cocaina nel periodo luglio 2015 – marzo 2016. Da parte mia posso dire che nel periodo luglio 2015 – metà gennaio 2016, il grosso delle vendite di cocaina veniva effettuato con \_\_\_\_\_. Posso dire che campavamo con i suoi acquisti. Comunque oltre a \_\_\_\_\_ vi erano altri due o tre acquirenti che venivano 1-2 volte a settimana e compravano 1 bolas da 0,5 grammi al giorno. Posso dire che in questo periodo, oltre alle vendite a \_\_\_\_\_, vendevamo in media altri 2-3 grammi di cocaina. ADR che questi acquirenti erano parte di quelli che sono già stati sentiti in merito a questa inchiesta, tra i quali \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e poi non ricordo gli altri. L'interrogante mi dice che oltre a \_\_\_\_\_, nel periodo luglio 2015 – metà gennaio 2016 ho venduto tra i 52 e i 78 grammi di cocaina. Da parte mia dichiaro che è possibile. ADR che il prezzo di vendita della cocaina era sempre il solito, ossia 80-100 CHF a pallina da 0.5 grammi. L'interrogante mi dice che quindi è giusto dire che nel periodo luglio 2015 – marzo 2016 ho alienato tra i 332 ed i 358 grammi di cocaina. Da parte mia confermo. Mi viene ora chiesto di quantificare le vendite nel periodo metà gennaio 2016 – fine marzo 2016. Posso dire che da metà gennaio 2016 \_\_\_\_\_ ha smesso di acquistare cocaina e noi fino alla fine di marzo 2016 siamo andati avanti con i soliti 2-3 acquirenti. In media in questo periodo vendevamo 2-3 grammi di cocaina a settimana. Posso dire che da metà gennaio 2016 a fine marzo 2016, ho alienato tra i 20 e i 30 grammi di cocaina sempre al prezzo di 80/100 CHF a pallina da 0.5 grammi. Quindi riassumendo posso dire che nel periodo luglio 2015 – 12 luglio 2016 ho alienato tra i 552 e i 613 grammi di cocaina". (VI PG, 02.09.2016, p. 2, AI 106) Nell'interrogatorio finale del 23.09.2016, sono infine state riassunte le risultanze probatorie, e meglio: " Per quanto riguarda quindi l'ipotesi di reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, nel periodo luglio 2015 – marzo 2016: agendo in correttezza con \_\_\_\_\_, ho alienato a terze persone 352 grammi di cocaina; nel periodo aprile 2016 – 27 giugno 2016, agendo in correttezza con \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, ho alienato a terze persone 220 grammi di cocaina, consegnato a \_\_\_\_\_ a titolo gratuito 5 grammi di cocaina, nonché depositato presso \_\_\_\_\_ 48.8 grammi netti di cocaina, stupefacente asseritamente destinato alla vendita; nel periodo 7 – 12 luglio 2016, agendo in correttezza con \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, alienato a terze persone 8 grammi di cocaina, sempre al prezzo di CHF 80 – 100.- a pallina da 0.5 grammi". (VI PP, 23.09.2016, p. 4, AI 118) In merito, infine, al guadagno percepito dall'imputato dall'attività di spaccio, si è potuto appurare come egli non percepiva denaro, se non in minima parte, ma veniva invece retribuito con il

pagamento delle spese che sosteneva (affitto, benzina, ricariche del cellulare) e con una piccola fornitura di cocaina che consumava personalmente: " ADR che \_\_\_\_\_ l'ho conosciuto a \_\_\_\_\_ qualche anno fa al \_\_\_\_\_ o al \_\_\_\_\_, locali che entrambi frequentavamo. La scorsa estate visto che ero senza lavoro mi ha chiesto se volevo collaborare con lui nella vendita di cocaina. In pratica lui pagava l'affitto, la spesa, le ricariche telefoniche, la benzina e mi consegnava qualche volta alla settimana 0.2 /0.3 grammi di cocaina destinata al mio consumo personale". (VI PP, 23.09.2016, p. 3, AI 68)

3.2. Infrazione alla LF sugli stupefacenti. La contestazione di cui al punto 2 dell'AA, ovvero di avere procurato a \_\_\_\_\_ 1 grammo di marijuana, è stata pacificamente ammessa da IM 1. Nell'interrogatorio di confronto tra l'imputato e lo stesso \_\_\_\_\_, a domanda della verbalizzante, il tunisino riconobbe di aver ricevuto in regalo circa 1 grammo di marijuana da parte di IM 1. Quest'ultimo nel medesimo verbale ulteriormente specificava: " confermo di aver regalato a \_\_\_\_\_ al massimo 1 grammo di marijuana. Si tratta di stupefacente che ricevevo dai nostri acquirenti quando magari gli mancavano 10 o 20 CHF per saldare l'acquisto della cocaina, a volte anche me la regalavano. Preciso che io non consumo marijuana perché mi fa stare male". (VI PP, confronto con \_\_\_\_\_, 26.08.2016, p. 4, AI 102)

A conferma di quanto dichiarato dall'imputato, gli esami tossicologici effettuati su di lui, dopo il suo arresto, hanno rivelato un consumo di cocaina e non di marijuana.

3.3. Riciclaggio di denaro . L'accusa di riciclaggio di denaro di cui al punto 3 dell'AA fa riferimento al periodo aprile 2016 – 27 giugno 2016, quando l'imputato, nell'ipotesi d'accusa, ha compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento e la confisca di valori patrimoniali che sapeva provenire da un crimine, ovvero dallo spaccio di cocaina da lui stesso posto in essere. Dopo la vendita dello stupefacente, il denaro ricavato veniva in realtà consegnato da IM 1 ad \_\_\_\_\_, il quale, come già indicato, era giunto in Ticino proprio al fine di monitorare l'attività di spaccio per conto di \_\_\_\_\_ e dunque anche il denaro raccolto. Era quindi lo stesso \_\_\_\_\_ che si occupava di gestire il provento dello spaccio che custodiva in una cassetta di sicurezza da lui stesso acquistata e che deteneva all'interno dell'appartamento di \_\_\_\_\_. Così lo stesso IM 1: " \_\_\_\_\_ si occupava della vendita di cocaina proprio come facevo io, anche lui teneva i contatti con i clienti e anche lui consegnava cocaina, era indifferente chi dei due lo facesse. ADR che il denaro provento della vendita di cocaina lo custodiva \_\_\_\_\_ dato che i miei fornitori non si fidavano di me. Questo denaro delle volte lo portavo io a \_\_\_\_\_ e delle volte \_\_\_\_\_ mi accompagnava, comunque non è mai andato lui da solo anche perché non si fidava a condurre l'auto in Svizzera". (VI PP, 28.07.2016, p. 2, AI 68)

In merito alla materiale consegna del denaro ricavato dallo spaccio, ai fornitori della sostanza stupefacente, nel verbale di confronto con \_\_\_\_\_, l'imputato ha affermato di essersene più volte occupato personalmente: " La verbalizzante mi chiede se mi occupavo io di consegnare il denaro provento dalla vendita di cocaina a \_\_\_\_\_. Rispondo di sì, delle volte mi recavo personalmente a \_\_\_\_\_ altre volte li consegnavo ai tunisini o marocchini che mi portavano la cocaina". In sostanza dunque, l'imputato riceveva la sostanza stupefacente dai fornitori, procedeva poi allo spaccio della medesima e ne consegnava il ricavato ad \_\_\_\_\_, il quale lo custodiva nella cassaforte sopra indicata. Periodicamente poi \_\_\_\_\_ riconsegnava il medesimo denaro a IM 1, il quale, talvolta assieme allo stesso \_\_\_\_\_, altre volte da solo, lo portava e lo consegnava definitivamente agli stessi fornitori della cocaina.

3.4. Ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (aiuto all'entrata, al soggiorno e all'attività lucrativa senza autorizzazione). Le indagini hanno poi permesso di fare luce anche sulle modalità d'ingresso dei due tunisini in

Svizzera, fattispecie imputata al punto 4 dell'AA, anch'essa pacificamente riconosciuta dall'imputato. In due momenti diversi l'imputato ha posto in essere una condotta diretta a favorire e materialmente condurre due cittadini tunisini in modo illegale in Svizzera, al fine di porre in essere l'attività di spaccio contestata. Dapprima IM 1 ha favorito l'ingresso di \_\_\_\_\_ e, successivamente, dopo l'arresto di quest'ultimo, ha favorito l'ingresso e condotto a \_\_\_\_\_, proprio in sostituzione del primo e pur sapendo che entrambi erano privi del relativo permesso. Con riferimento all'ingresso di \_\_\_\_\_ in Svizzera, l'imputato ha dichiarato al PP di averlo aiutato ad entrare e di avergli anche trovato una sistemazione a \_\_\_\_\_ presso l'appartamento di \_\_\_\_\_: " Ho conosciuto \_\_\_\_\_ circa tre mesi fa alla stazione di \_\_\_\_\_, gli avevano appena rubato i documenti e si era rivolto al sottoscritto chiedendomi di aiutarlo. Io l'ho quindi accompagnato presso gli Uffici di Polizia della stazione di \_\_\_\_\_. Da lì abbiamo iniziato a sentirci e frequentarci. Parlando abbiamo capito che entrambi avevamo conoscenze nel mondo degli stupefacenti e quindi \_\_\_\_\_ mi ha proposto di collaborare con lui nella vendita di cocaina in Svizzera. Mi aveva detto che avrebbe organizzato tutto lui, io dovevo solo procurargli un alloggio e aiutarlo a vendere lo stupefacente. Gli ho quindi trovato un posto dove stare presso \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ però non si fidava a stare lì e si trasferiva quindi dalla donna \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ piano, moglie di \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ l'ho accompagnato io a \_\_\_\_\_ un paio di settimane dopo averlo conosciuto" (VI PP, 12.07.2016, p. 3, AI 20)

Lo stesso \_\_\_\_\_, nel corso del confronto con IM 1, dichiarava che è stato il medesimo imputato ad aiutarlo a trovare un alloggio a \_\_\_\_\_ dietro richiesta di \_\_\_\_\_: " Ho sentito quanto dichiarato da IM 1, confermo che è stato \_\_\_\_\_ a mandarmi in Svizzera. Io lo avevo contattato dicendogli che non avevo un posto dove stare e lui mi ha detto che potevo venire a \_\_\_\_\_. Confermo di essere giunto in Svizzera nei primi giorni di aprile 2016". (VI PP, 26.08.2016, p. 3, AI 102) Anche con riferimento a \_\_\_\_\_, l'imputato ha ricostruito come, ad inizio luglio 2016, abbia aiutato il tunisino ad entrare illegalmente in Svizzera nonché a trovargli una sistemazione. Circostanze confermate da \_\_\_\_\_, presso la cui abitazione il tunisino è stato condotto da IM 1: " Vorrei rivedere alcune delle mie dichiarazioni appena rese in relazione a \_\_\_\_\_. Non è vero che è giunto "per caso" presso \_\_\_\_\_. In realtà sono stato contattato da un tunisino che risiede in Italia a \_\_\_\_\_, del quale non voglio fare il nome temendo per la mia incolumità, che mi ha chiesto se vi era la possibilità di alloggiare una persona che avrebbe sostituito \_\_\_\_\_, io gli rispondevo affermativamente e lui mi metteva in contatto con \_\_\_\_\_. Sempre il tunisino del quale non voglio fare il nome mi diceva che dovevo recarmi a \_\_\_\_\_ a prendere \_\_\_\_\_ e anche la cocaina, cocaina che di fatto mi consegnava un altro tunisino, sempre a \_\_\_\_\_. Si trattava di 10 grammi di stupefacente. La scorsa settimana, se non erro martedì, sono andato a \_\_\_\_\_ a prendere \_\_\_\_\_ e la cocaina, e assieme abbiamo raggiunto \_\_\_\_\_ piazzandoci a casa di \_\_\_\_\_ dove sono ricominciate le vendite". (VI PP, 12.07.2016, p. 6, AI 20)

3.5. Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. L'imputazione di cui al punto 5 dell'AA fa riferimento invece al consumo, senza la necessaria autorizzazione, di circa 40 grammi di cocaina nel periodo luglio 2015 – luglio 2016. Anche tale circostanza risulta pacificamente ammessa dall'imputato oltre che confermata dagli esami tossicologici effettuati su di lui e da cui è emerso il consumo di cocaina: " Mi viene chiesto di parlare dei miei consumi ed in merito posso dire che io consumavo. Negli ultimi 3 anni ho consumato unicamente cocaina e meglio a partire da luglio 2015 ho consumato circa 0.2 grammi ogni due giorni per un

totale massimo di 40 grammi di cocaina. ADR che non consumo altre sostanze stupefacenti.” (VI PG, 02.09.2016, p. 3, AI 106) 4. In diritto I fatti indicati nell’AA sono in gran parte ammessi e riconosciuti dall’imputato oltre che provati attraverso numerosi riscontri e, anche sotto il profilo giuridico, la Corte non rileva questioni meritevoli di dover essere trattate. Le uniche due questioni che s’impongono, risparmiando al lettore superflue disquisizioni giuridiche con riferimento ai reati pacificamente ammessi dall’imputato, riguardano, da un lato, l’unico reato contestato dalla difesa e, dall’altro, i criteri da adottare per giungere ad una corretta quantificazione della pena. Il reato contestato è quello di cui al punto 3 dell’AA, ovvero il riciclaggio di denaro che l’imputato avrebbe posto in essere nel periodo compreso tra aprile 2016 e il 27 giugno 2016. Con riferimento a tale imputazione, si dice sin da ora che la Corte non ha ritenuto sufficientemente accertato il reato così per come indicato nell’AA. Adempie la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro, punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ha per fine la sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3, 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B\_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 4.2, 6B\_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 7.1.). È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF 6B\_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis). Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP. Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone proviene da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211 consid. 2e, 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B\_879/2013 del 18 marzo 2013 consid. 2.). Va sin da subito considerato come nello svolgimento della sua attività criminosa, IM 1 non si è occupato della materiale gestione del denaro provento dello spaccio, così come non ha posto in essere operazioni che potessero impedire l’accertamento della provenienza delittuosa di quel denaro. Osservando difatti com’era organizzata l’attività di spaccio, si può constatare che IM 1, dapprima riceveva dai fornitori tunisini la sostanza stupefacente che doveva vendere e, poi, ne consegnava il ricavato ad \_\_\_\_\_, il quale lo custodiva nella cassaforte posta all’interno dell’appartamento di \_\_\_\_\_. Svolta tale attività, periodicamente, \_\_\_\_\_ restituiva il medesimo denaro a IM 1, il quale, talvolta assieme allo stesso \_\_\_\_\_, altre volte da solo, lo consegnava definitivamente agli stessi fornitori della cocaina. IM 1 consegnava dunque quello stesso denaro ricevuto dai diversi acquirenti della cocaina, ovvero le medesime banconote, senza che su di esso vi apportasse alcuna operazione atta a vanificarne l’origine criminosa. L’imputato si è dunque limitato a fungere da “corriere” oltre che della droga, anche del denaro che nemmeno custodiva e che non alterava in nessun modo. Spettava poi eventualmente agli stessi fornitori della sostanza stupefacente, che per il suo tramite ricevevano quanto ricavato dalla

vendita, porre in essere tutte quelle operazioni finalizzate ad impedire l'accertamento dell'origine del denaro medesimo. Inoltre non è stato neppure possibile stabilire se il denaro ricavato sia stato utilizzato per l'acquisto di altro stupefacente e quindi reinvestito nella medesima attività di spaccio, come sostenuto dalla difesa, oppure sia stato diversamente impiegato in altre operazioni e reso dunque non più rintracciabile. Ad ogni modo, non avendo l'imputato posto in essere quelle tipiche condotte finalizzate a "ripulire" il denaro provento di un crimine e non essendo stato neppure provato come il medesimo denaro sia stato poi effettivamente impiegato, la Corte ritiene di dover assolvere l'imputato relativamente al reato di riciclaggio di denaro. Confermati, sia in fatto che in diritto, tutti gli altri reati contestati nell'AA, ammessi dall'imputato e pacificamente riscontrati negli atti d'indagine, per i quali occorre dunque determinare la relativa pena. 5. Delle pene 5.1. Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. Come già l'art. 63 vCP, dunque, anche l'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso ( Tatkomponenten ). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa ( objektive Tatkomponenten ), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno poi considerati dal profilo soggettivo ( subjektive Tatkomponenten ) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B\_1092/2009,

6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B\_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B\_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205). 5.2. La responsabilità dell'imputato è oggettivamente grave. Ingente è il quantitativo di cocaina che IM 1 ha alienato a più persone e in più circostanze. Non si è trattato di un'unica operazione, bensì di una serie molto numerosa di atti di cessione dello stupefacente posta in essere con cadenza quotidiana e nei confronti di una pluralità di acquirenti, pur riconoscendo che uno di essi, \_\_\_\_\_, ne ha acquistato, da solo, una buona fetta, ovvero 220 grammi su di un totale di 633.8 grammi di stupefacente venduto. Dal canto suo, l'imputato non si è limitato alla mera vendita della sostanza, ma periodicamente si recava in Italia per consegnare ai fornitori il ricavato dello spaccio e talvolta portare in Ticino la cocaina, mantenendo poi con essi i contatti e agevolando l'ingresso e il soggiorno illegale di cittadini tunisini che arrivavano in Svizzera al solo scopo di controllare l'attività di spaccio. Dagli esami effettuati sulla cocaina sequestrata il giorno dell'arresto, si è appurato che la stessa aveva un grado di purezza molto elevato, pari all'85%, prestandosi pertanto ad essere ulteriormente divisa e venduta, aumentando così il pericolo la salute di numerose persone. 5.3. Ma se la responsabilità oggettiva dell'imputato in relazione ai fatti commessi è grave, è sotto il profilo soggettivo che la responsabilità raggiunge il suo culmine. L'imputato era difatti già stato condannato una prima volta il 04.06.2009 per il reato di falsità in documenti ed una seconda il 25.09.2014 alla pena detentiva di 13 mesi, pena condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 anni, per i reati di cui all'art. 19 cpv. 2 della LF sugli stupefacenti e per incitazione all'entrata, alla permanenza e al soggiorno illegale, ossia per gli stessi reati di cui in rassegna. L'imputato, nonostante il precedente specifico sia con riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti, sia con riferimento alla violazione della LF sugli stranieri, in breve tempo è tornato a nuovamente frequentare il medesimo ambiente criminale da cui probabilmente non si era mai separato, dedicandosi all'attività di spaccio, nonostante non avesse debiti e dunque non aveva impellente bisogno di dover recuperare denaro in breve tempo. La prognosi su quello che sarà il comportamento futuro dell'imputato non può quindi che essere infausta, preso atto anche di quelle che sono le prospettive future, assai fumose, riferite in aula, quanto al momento in cui sarà uscito dal carcere, e meglio l'intenzione di trasferirsi in \_\_\_\_\_ dalla sua compagna per poter lì svolgere un'attività lavorativa che, oggi come oggi, è del tutto inconsistente, tanto più che ha riferito di conoscere poco il \_\_\_\_\_ e di non vedere la sua compagna da circa due anni, ma di unicamente sentirla, seppur con frequenza regolare: "ADR che una volta scarcerato è mia intenzione raggiungerla in \_\_\_\_\_ e

sposarla. Lei mi sta aspettando per questo. Io aprirò là un'attività per mantenerci, so che non è facile ma mi impegnerò e troverò i giusti contatti". Non vi sono dunque prospettive concrete che attendono l'imputato una volta scontata la pena, circostanza che non può che tradursi in una prognosi negativa, restando pertanto reale il pericolo di una nuova recidiva.

5.4. Con riferimento alle circostanze personali, per quanto concerne la richiesta avanzata dalla difesa di riconoscere l'attenuante specifica del sincero pentimento, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie occorre parlare di collaborazione attiva e non di sincero pentimento, che si deve desumere unicamente dai fatti e non dalle dichiarazioni dell'imputato. IM 1, pur dandogli atto di un'ampia collaborazione, non ha mai fatto i nomi di coloro che si trovano al vertice dell'organizzazione, fornendo invece informazioni dettagliate unicamente con riferimento a chi, come lui, non rivestiva un ruolo di comando. Inoltre, egli, al momento dell'arresto di \_\_\_\_\_, non ha affatto interrotto lo svolgimento dell'attività di spaccio, ma ha anzi cooperato con i fornitori tunisini che si trovavano in Italia per condurre il sostituto di \_\_\_\_\_ in Ticino e proseguire così nella medesima attività criminosa, dimostrando in tal modo ostinazione nel voler continuare in siffatta direzione. 5.5.

Parimenti da respingere è la richiesta della difesa di riconoscere l'attenuante specifica di cui all'art. 48 CP con riferimento allo stato di grave angustia in cui si sarebbe trovato l'imputato al momento dei fatti. È già stato sottolineato come egli non aveva ingenti debiti a cui dover far fronte, così come non aveva necessità di reperire immediatamente del denaro. Oltretutto, come da sue stesse dichiarazioni, l'attività di spaccio da lui posta in essere non era per nulla fruttuosa, ma dalla stessa vi ricavava soltanto il pagamento delle spese sostenute oltre che una piccola dose di stupefacente che consumava. Pertanto l'imputato avrebbe avuto tutti i motivi per interrompere quanto stava facendo, che oltre ad essere illegale non era nemmeno redditizio, per dedicarsi invece alla ricerca di un lavoro onesto, cosa che invece non è successa. Egli non si è fermato fino al giorno del suo arresto: " La scorsa estate visto che ero senza lavoro, \_\_\_\_\_ mi ha chiesto se volevo collaborare con lui nella vendita di cocaina. In pratica lui pagava l'affitto, la spesa, le ricariche telefoniche, la benzina e mi consegnava qualche volta alla settimana 0.2 /0.3 grammi di cocaina destinata al mio consumo personale". (VI PP, 23.09.2016, p. 3, AI 68). 6. Preso atto dell'importante colpa oggettiva e soggettiva dell'imputato, conformemente all'art. 46 CPP, la Corte, ritenendo, per le ragioni già esposte, infausto il prognostico sulla persona dell'imputato, a fronte anche delle prospettive per il suo futuro che sono fumose e poco attuabili, revoca la precedente sospensione della pena detentiva di 13 mesi di cui alla sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 25.09.2014. Va sul punto rilevato come non vi sono indicazioni da parte dell'imputato che possano condurre ad un diverso giudizio, né con riferimento al suo vissuto (precedenti penali specifici ed assenza di una reale volontà di incanalare la propria vita su binari opportuni), né con riferimento al suo futuro concreto. 7. Compito della Corte nel caso in esame è in definitiva di determinare una pena equilibrata che tenga conto non solo della gravità dei reati commessi, ma anche dell'effetto che la revoca della precedente sospensione condizionale avrà sull'imputato. Per la Corte, in altri termini, la sanzione deve tenere conto della revoca della sospensione condizionale della citata pena detentiva di 13 mesi, in modo tale da non risultare sproporzionata, fermo restando il condivisibile aggravio di pena che tale revoca comporta ex se e che sottende proprio alla ratio dell'art. 46 CP. IM 1, infatti, è un uomo di \_\_\_\_\_ anni e, in tutta la vicenda, pur avendo responsabilità gravi, è stato comunque un mero esecutore, senza compiti di particolare direzione. Preso dunque atto di tutto quanto sopra indicato, la Corte ritiene di dover condannare l'imputato alla pena detentiva di 26

mesi di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre al ripristino della precedente condanna di 13 mesi. 8. Con riferimento agli oggetti in sequestro, si tratta prevalentemente di oggetti che sono serviti per la commissione di reati, come il bilancino per dividere le dosi, i cellulari con i contatti di fornitori e acquirenti, la documentazione cartacea manoscritta riportante diversi nominativi e riferimenti telefonici, così come meglio specificato nell'AA. Di tutto quanto in sequestro se ne ordina quindi la confisca.

Conformemente alla richiesta della difesa, la Corte autorizza l'imputato, per il tramite dell'autorità di esecuzione, a poter estrarre dai telefoni cellulari i numeri di telefono delle persone che non risultano coinvolte nella vicenda. Circostanza da eseguirsi in separata sede, prima della scarcerazione.

9. Le spese processuali sono poste a carico del condannato. Per quanto concerne le spese per la difesa d'ufficio, sono state approvate così come presentate, essendo state ritenute appropriate al dispendio necessario per una condotta diligente del mandato. visti gli art. 12, 40, 42, 46, 47, 49, 51, 69, 305 bis CP; 19, 19a LStup; 116 LStr; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone per avere, senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2015 – 12 luglio 2016, a \_\_\_\_\_, alienato, depositato e procurato in altro modo a terze persone complessivamente 633.8 grammi di cocaina; 1.2. infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo aprile 2016 – 27 giugno 2016, a \_\_\_\_\_, procurato in altro modo a \_\_\_\_\_ 1 grammo di marijuana, offrendoglielo; 1.3. ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri per avere, nell'aprile 2016 – 12 luglio 2016, a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, facilitato l'entrata e il soggiorno illegale in Svizzera dei cittadini tunisini \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, conducendoli dall'Italia a \_\_\_\_\_, segnatamente presso l'abitazione di \_\_\_\_\_, nonostante fossero privi del necessario visto d'entrata; 1.4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2015 – 12 luglio 2016, a \_\_\_\_\_ ed in altre non meglio precisate località del Cantone Ticino, intenzionalmente consumato 40 grammi di cocaina; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. IM 1 è prosciolto dall'imputazione di riciclaggio di denaro di cui al pt. 3 dell'AA. 3. Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 26 (ventisei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; ad una multa di fr. 100.-, la quale, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a giorni 1 (uno). 4. È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 13 mesi di cui alla sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 25.09.2014. 5. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro. 6. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato. 7. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 7.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per: onorario fr. 9'254.95 spese fr. 99.40 totale fr. 9'354.35 7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 9'354.35 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona - Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona - Ministero Pubblico della Confederazione,

Taubenstrasse 16, 3003 Berna - Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti,  
3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle  
assise criminali Il Presidente La vicecancelliera Distinta

spese : Tassa di giustizia fr. 1'000.-- Inchiesta  
preliminare fr. 2'642.-- Multa fr.  
100.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 124.60 fr. 3'866.60 =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.